

**Dipartimento:** DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA

**Area:** DIRITTI COLLETTIVI

## DETERMINAZIONE

N. A10717 del 23/10/2012

Proposta n. 19446 del 21/09/2012

**Oggetto:**

USI CIVICI - Comune di Montelanico (RM) - Legittimazione dell'occupazione abusiva di terreno di demanio collettivo in favore della ditta RONZONI FRANCESCA, con contestuale affrancazione del canone annuo di natura enfiteutica.

**Proponente:**

Estensore	CORTELLA CLAUDIO	_____
Responsabile del procedimento	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile dell' Area	F. BURGO BASILIO	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Oggetto: USI CIVICI – Comune di Montelanico (RM) – Legittimazione dell'occupazione abusiva di terreno di demanio collettivo in favore della ditta RONZONI FRANCESCA, con contestuale affrancazione del canone annuo di natura enfiteutica.

#### IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Diritti Collettivi;

VISTA la L.R. 18.02.2002 n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale” e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 9 e 10 della L.16.06.27, n. 1766;

VISTO il R.D. 26.02.28, n.332;

VISTO il D.P.R. 24.07.77, n. 616;

VISTA la Circolare n° 2/T del 26/02/2004 e la successiva Risoluzione n° 1/2006 – Prot. n° 18288, dell'Agenzia del Territorio;

VISTO Il Decreto Dirigenziale n. A6551 del 26/06/2012 concernente “Delega ex art. 166 del R.R. n. 1/2002 al Direttore Regionale Agricoltura del potere di adottare determinazioni dirigenziali nonché di stipulare contratti di competenza del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio”;

VISTI gli artt. 35, comma 8 e segg. Del D.L. 24 gennaio 2012 convertito con Legge n° 27 del 24 marzo 2012;

DATO ATTO che:

- in data 07/10/2011, prot. n° 436396, è stato depositato, dal perito demaniale Geom. Domenico Cenci, un progetto di legittimazione dell'occupazione abusiva esistente su terreni di demanio collettivo appartenenti al Comune di Montelanico, in favore della ditta: RONZONI FRANCESCA;
- in data 31/10/2011 con nota prot. n. 467588 il predetto progetto è stato inviato dalla Direzione Regionale Agricoltura all'Ente interessato al fine di procedere al deposito, presso la segreteria, per la successiva pubblicazione degli atti istruttori all'Albo Pretorio, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 del R.D. 26/02/1928, n. 332;

VISTA la nota del Comune di Montelanico n. 1429 del 22/03/2012, pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura in data 02/04/2012, prot. n° 146386/10/19, con la quale l'Ente ha trasmesso la documentazione contenente:

- copia del progetto di legittimazione redatta dal perito demaniale Geom. Domenico Cenci
- l'Avviso pubblico di deposito degli atti istruttori presso la segreteria comunale e la loro pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dal 05/11/2011 al 05/12/2011;
- le relate di notifica alla ditta interessata;
- le dichiarazioni attestanti che, nei termini previsti, avverso il progetto di legittimazione non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;
- copia della ricevuta di avvenuto pagamento dei canoni annui enfiteutici dovuti all'Ente;
- la ricevuta di avvenuto pagamento, da parte della ditta in oggetto, del corrispondente Capitale di Affrancazione così come stabilito dal perito demaniale Geom. Domenico Cenci;

CONSIDERATO che la ditta RONZONI FRANCESCA, pur non avendo presentato formale richiesta di contestuale affrancazione del canone annuo enfiteutico ai sensi dell'art. 33 del R.D. 26/02/1928, n. 332, ha comunque provveduto al pagamento del corrispondente Capitale di Affrancazione;

PRESO ATTO che dai richiamati elaborati progettuali risulta che:

- a)** L'occupazione dei terreni risale ad oltre un decennio;
- b)** Sui terreni sono state apportate migliorie sostanziali e permanenti;
- c)** L'occupazione non interrompe la continuità del demanio;
- d)** I terreni, secondo il P.R.G. del Comune di Montelanico, ricadono in zona "E-Attività Agricole-Sottozona E3-Zone Agricole di Valore Pesaggistico":

RITENUTO che le spese istruttorie e quelle inerenti e consequenziali, nessuna esclusa o eccettuata, vanno a carico dell'occupatrice;

#### D E T E R M I N A

di legittimare l'occupazione abusiva di un terreno appartenente al demanio civico del Comune di Montelanico, di cui al progetto redatto dal perito demaniale Geom. Domenico Cenci, a favore della ditta di seguito individuata:

Ditta	Dati Catastali		Superf. Ha	Canone Annuo €	Capitale di Affrancazione €
	Fg	Part.IIe			
<b>Ronzoni Francesca</b> , n. a Montelanico il 28/02/1922 c.f. RNZ FNC 22B68 F534O	9	42	0.13.54	55,28	1.105,60
	TOTALE		0.13.54	55,28	1.105,60

mediante l'imposizione di canoni annui di natura enfiteutica pari ad €55,28 (cinquantacinque/28) che vengono contestualmente affrancati, a favore della ditta in oggetto, tramite l'avvenuto pagamento del corrispondente Capitale di Affrancazione, di € 1.105,60 (millecentocinque/60) a favore del Comune di Montelanico.

Conseguentemente viene legittimato il possesso di una porzione di terreno di demanio civico del Comune di Montelanico per una superficie complessiva di Ha 0.13.54 ed il terreno oggetto della presente legittimazione diviene di proprietà esclusiva della ditta sopra citate, libero da qualsiasi diritto di uso civico e livello.

Il Capitale di Affrancazione versato dalla ditta dovrà essere depositato presso la tesoreria dell'Ente in uno specifico fondo fruttifero, con specifica destinazione, per essere utilizzato secondo quanto previsto dall'art. 24 della L. 1766/1927 ovvero dall'art. 8 bis della L.R. 1/1986, previa autorizzazione della Regione Lazio.

Il presente atto è adottato nell'interesse della ditta richiedente e del Comune di Montelanico quale soggetto titolare dei diritti civici, il quale dovrà, conseguentemente, procedere alla registrazione e trascrizione nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa in materia, rispondendone in solido con la ditta medesima per gli aspetti fiscali e tributari.

Per effetto dell'art. 2 della legge 1.12.1981, n. 692, il presente provvedimento è esente da tasse di bollo, di registro e di altre imposte.

Le spese istruttorie e peritali vanno ripartite e poste a carico dell'occupatrice.

Avverso tale atto potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria competente per materia e territorio nei modi e nei termini previsti dalla Legge, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sul quale la presente determinazione verrà pubblicata.

Il Direttore  
Roberto Ottaviani

